



**ORDINANZA N. 18 DEL 09/07/2024**

**OGGETTO: MISURE IN MATERIA GESTIONE DEL FLUSSO DI PERSONE E DELLA MOVIDA SERALE IN CITTÀ, DISPOSIZIONI FINALIZZATE AD ASSICURARE LE ESIGENZE DI TUTELA DELLA SALUTE, DELLA TRANQUILLITÀ E DEL RIPOSO DEI RESIDENTI, DIVIETO DI CESSIONE A QUALSIASI TITOLO DI BEVANDE ALCOLICHE A MINORI**

**IL SINDACO**

CONSIDERATO il notevole afflusso di persone nel territorio comunale di Sarzana nella stagione estiva;

ASCOLTATE, in occasione degli incontri con la cittadinanza, numerose lamentele da parte di cittadini residenti nel centro storico e nel semicentro, a causa del protrarsi in orario notturno di fenomeni di “malamovida” e di grave disturbo della quiete pubblica e del riposo, attestate anche da alcuni cittadini sottoscrittori di specifica nota prot. n. 30574 del 26/6/2024 relativamente alla zona urbana di Piazza Martiri e Via Gori primo tratto;

RICHIAMATO il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 05.08.2019, che persegue, tra gli altri, l'obiettivo della tutela della sicurezza urbana, dell'incolumità pubblica, del decoro urbano e della quiete pubblica e privata;

CONSIDERATA la previsione di un aumento dell'affluenza, anche in ragione del fitto calendario di eventi culturali in programma;

CONSIDERATO che è ferma intenzione di questa Amministrazione continuare a promuovere l'identità sarzanese di Città viva e ricca di opportunità anche la sera, ma sempre nel rispetto delle esigenze di riposo dei residenti, delle regole della civile convivenza e della tutela del decoro cittadino;

DATO atto che il centro storico di Sarzana e le vie ad esso limitrofe, per la sua conformazione urbanistica e per la bellezza delle sue opere architettoniche e artistiche, costituisce un polo attrattivo per il turismo e lo svago tale da rappresentare un valore aggiunto per l'economia del territorio e necessita, pertanto, di una particolare attenzione e salvaguardia;

CONSIDERATO che l'abbandono dei contenitori al suolo dopo le consumazioni contribuisce negativamente sulla nettezza e sul decoro della zona e costituisce un potenziale pericolo per la pubblica incolumità, in quanto fonte di possibile inciampo ovvero di utilizzo degli stessi contenitori (nel caso siano essi di vetro o metallo) come oggetti contundenti in caso di risse o colluttazioni;



CONSIDERATO altresì che, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito degli enti locali assicurare una serena e civile convivenza tra cittadini residenti ed attività economiche, contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudichino il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, della quiete e la vivibilità dei centri urbani;

RITENUTO che il protrarsi di gruppi di persone in limitate aree prospicienti i locali più attivi in orari notturni crea anche profondo disagio ai residenti delle aree limitrofe, specie riconnesso alla diffusione di musica ad alto volume anche negli orari notturni e al consumo di alcolici, che contribuisce significativamente ad incrementare lo stato di euforia degli avventori, da cui conseguono fenomeni derivanti dall'ubriachezza quali la mancanza di controllo del tono di voce e delle espressioni verbali;

CONSTATATO che:

1. Nelle ultime settimane all'interno del perimetro del centro storico della Città (Piazza Matteotti, Via Torrione Genovese, Piazza Garibaldi, Piazza Cesare Battisti, Piazza Luni, Piazza De André, Piazza Firmafede, via Cittadella, Piazza Cittadella, Piazza Baden Powell, Piazza Capolicchio, Piazza San Giorgio, Via Mascardi, Via Landinelli, Via Fiasella, Via Cattani, Via Castruccio, Piazza Calandrini, Via Dei Fondachi, Via Bonaparte, Via Dei Giardini, Via Cicala, Via Castruccio, Via Sotto gli Uffizi, Vicolo Ivani, Via Torrione Testaforte, Via Torrione Stella Nord area ex Cabano, Via Rossi, Vicolo Bonicella, Via Gramsci, Via Dogana Vecchia, Via Paci, Via Torrione San Francesco, Via Mazzini, Via Bertoloni, Viale Mazzini e Via Luigi Neri) e in alcune zone del semicentro (Stazione Ferroviaria e zone circostanti, giardini di Porta Romana, Skatepark, sottopasso via Chiavica, piazza Martiri della Libertà, piazza Terzi e piazza Darwin, via Privata Giorgi, ex Area Privata Giorgi, via Emiliana, via Ronzano, viale Alfieri e viale Dante Alighieri, Piazza Avis, Via Del Carmine, Via Paganino, Via Aldo Moro, Piazza Caduti di Via Fani, Via Trinità, via P. Gori e viale della Pace, Piazza Militari Caduti in tempo di Pace "Ex area Brun Caprini", Fortezza di Sarzanello e aree limitrofe) si sono verificati episodi di disturbo della quiete pubblica, soprattutto a tarda notte, per la permanenza in strada di gruppi di persone in siti prossimi alle abitazioni cittadine, oltre ad episodi di liti, schiamazzi e danneggiamenti di beni pubblici e privati di cui si sono rese protagoniste persone in stato di ebbrezza alcolica;
2. tali fenomeni si concentrano maggiormente nella stagione estiva e specialmente nel fine settimana, quando è più frequente la presenza di persone all'aperto ed il consumo smodato di alcool può determinare maggiori problematiche connesse alla sicurezza e al degrado;
3. è stato riscontrato come l'approvvigionamento di bevande alcoliche spesso avviene nei negozi di vicinato, davanti ai quali di frequente stazionano gli avventori, aggirando così le limitazioni ed i divieti stabiliti dal D.L. n. 52/2021 all'art. 4 per le attività dei servizi di ristorazione;

ATTESO CHE il contrasto all'abuso di alcol rappresenta un obiettivo prioritario per la prevenzione della salute sotto il profilo individuale e collettivo e che, nei confronti di tale



abuso, ricorrono le condizioni per prevedere, assieme ad interventi di natura diversa, quelli indicati dall'art. 50 comma 5 del T.U.E.L. n. 267/2000;

CONSIDERATO CHE le norme superiori vigenti prevedono:

- a) Divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 (art. 689, comma 1, codice penale);
- b) Divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 per mezzo di distributori automatici (art. 689, comma 2, codice penale);
- c) Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18 per mezzo di distributori automatici (art. 14 ter L. 125/2001);
- d) Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni (art. 14 ter L. 125/2001);
- e) Ubriachezza manifesta (art. 688 codice penale);

di tal che si reputa necessario per la maggior tutela possibile dei minori di anni 18 altresì il divieto anche a chiunque di somministrare, vendere e/o cedere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a tali soggetti;

RITENUTO che per le ragioni sopra esposte sussistano le condizioni di contingibilità e urgenza, strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, nonché della tutela della pubblica incolumità, della sicurezza urbana e della pubblica quiete,

COMUNICATO preventivamente il presente provvedimento alla Prefettura della Spezia, ai sensi dell'art. 54, quarto comma, del citato D. Lgs. n. 267/2000, condiviso anche in seno all'odierno Comitato per l'Ordine e la Pubblica Sicurezza;

SENTITE le associazioni di categoria del territorio;

VISTI:

- gli artt. 50 e 54, comma 4 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico degli Enti Locali, a norma del quale il Sindaco, quale ufficiale di Governo “con atto motivato adotta provvedimenti, contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”;
- Il comma 4 bis dello stesso articolo così come sostituito dall'art. 8 c.1 lett. B del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.48 e DL 113/2018;
- il decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, con il quale è stato definito l'ambito di applicazione del potere di ordinanza del suddetto art. 54 del D. Lgs. 267/2000



- l'art. 6 del D.L. n. 117/2007 e l'art. 14 della legge n. 125/2001, così come modificati dalla legge n. 120/2010 riguardanti la normativa statale di riferimento in materia di vendita e somministrazione di alcool;
- la sentenza del Consiglio di Stato n. 2075 del 19 luglio 2021;
- la sentenza del Consiglio di Stato n. 2918 del 22 aprile 2022;
- la sentenza della Corte di Cassazione n. 14209/23;
- la legge n. 48 del 18 aprile 2017;
- gli artt. 688, 689 del codice Penale;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la direttiva del Prefetto della Spezia n. 27814 del 21 giugno 2023 sulla movida e la gestione degli eventi estivi;
- la l. 241/1990 e s.m.i.;

RICHIAMATO integralmente il Regolamento di Polizia Locale e, in particolare, l'**art. 33** che dispone: *“Ai fini di garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica su tutto il territorio è vietata la vendita, per asporto, di bevande poste in contenitori di vetro da parte degli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché degli artigiani autorizzati alla vendita di bevande, dai gestori di stabilimenti balneari, dei titolari di autorizzazione, di tutti gli esercizi di commercio al dettaglio di vicinato ed esercizi di commercio al dettaglio medie e grandi strutture di vendita, nelle ore notturne dalle ore 22 [...] di tutti i giorni dell’anno.*

2. *Parimenti, è fatto divieto, negli orari sopra indicati, di detenere bevande in contenitori di vetro fuori dei locali di cui sopra.*

3. *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, al comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00 e al sequestro amministrativo del materiale in vetro.*

4. *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, al comma 2, è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.*

5. *I gestori degli esercizi commerciali di pubblico spettacolo, artigianali e di servizio delle attività di somministrazione alimenti e bevande nonché i gestori dei circoli privati abilitati alla somministrazione ed egli assimilabili luoghi di ritrovo hanno l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a contenere il fenomeno di degrado e di disturbo della quiete pubblica; in particolare hanno la facoltà di sensibilizzare i clienti affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici.*

6. *Adottare ogni cautela e precauzione idonea ad impedire che suoni e rumori prodotti all'interno dei locali si propaghino e siano fastidiosamente percepiti all'esterno, eventualmente anche mantenendo chiuse porte e finestre” e ritenuto che il divieto di vendita per asporto di bevande poste in contenitori di vetro debba essere estesa anche ai distributori automatici di bevande;*

## ORDINA

da venerdì 12 luglio 2024 e fino a domenica 11 agosto 2024 compreso, nell'ambito del centro storico della Città (Piazza Matteotti, Via Torrione Genovese, Piazza Garibaldi, Piazza Cesare Battisti, Piazza Luni, Piazza De André, Piazza Firmafede, via Cittadella, Piazza



Cittadella, Piazza Baden Powell, Piazza Capolicchio, Piazza San Giorgio, Via Mascardi, Via Landinelli, Via Fiasella, Via Cattani, Via Castruccio, Piazza Calandrini, Via Dei Fondachi, Via Bonaparte, Via Dei Giardini, Via Cicala, Via Castruccio, Via Sotto gli Uffizi, Vicolo Ivani, Via Torrione Testaforte, Via Torrione Stella Nord area ex Cabano, Via Rossi, Vicolo Bonicella, Via Gramsci, Via Dogana Vecchia, Via Paci, Via Torrione San Francesco, Via Mazzini, Via Bertoloni, Viale Mazzini e Via Luigi Neri) e in alcune zone del semicentro (Stazione Ferroviaria e zone circostanti, giardini di Porta Romana, Skatepark, sottopasso via Chiavica, piazza Martiri della Libertà, piazza Terzi e piazza Darwin, via Privata Giorgi, ex Area Giorgi, via Emiliana, via Ronzano, viale Alfieri e viale Dante Alighieri, Piazza Avis, Via Del Carmine, Via Paganino, Via Aldo Moro, Piazza Caduti di Via Fani, Via Trinità, via P. Gori e viale della Pace, Piazza Militari Caduti in tempo di Pace “Ex area Brun Caprini”, Fortezza di Sarzanello e aree limitrofe):

- a) la chiusura dalle ore 02:00 e fino alle ore 06:00 di tutti gli esercizi commerciali, degli esercizi artigianali, dei pubblici esercizi e circoli privati abilitati alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande;
- b) il divieto a chiunque di consumare, o detenere a fini di consumo, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi tipo di contenitore in area pubblica e/o aperta al pubblico, ad eccezione dei locali sede dei pubblici esercizi autorizzati nelle aree adibite a plateatico autorizzato degli stessi;
- c) l'estensione del divieto di vendita per asporto di bevande poste in contenitori di vetro sancito dall'art. 33 del regolamento di Polizia Locale ai distributori automatici di bevande dalle ore 21.30 alle ore 6.00;
- d) per ogni esercizio pubblico o commerciale la cessazione di ogni attività musicale, anche di sottofondo (da diffondersi comunque nel rispetto delle disposizioni sovraordinate e/o regolamentari in materia di emissioni acustiche), dalle ore 01:00 e fino alla chiusura;
- e) il divieto all'utilizzo di amplificatori e/o percussioni musicali e/o altri strumenti di diffusione sonora sul suolo pubblico, salvo se espressamente autorizzati.

## ORDINA

altresì, da venerdì 12 luglio 2024 e fino a domenica 11 agosto 2024 compreso, su tutto il territorio comunale:

- f) il divieto a chiunque, anche a soggetti diversi da quelli previsti dall'art. 689 c.p., di somministrare, vendere e/o cedere a qualunque titolo bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a minori di anni 18;



g) per gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto, il divieto di vendita di bevande alcoliche dalle ore 21.30 fino alle ore 06.00 del giorno successivo, ad esclusione di quelli che consentono il consumo sul posto mediante tavoli interni al locale;

### AVVERTE

- **L'inosservanza dei precetti di cui alle lettere a), c), d), f), g)** del presente atto, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato e fatte salve ulteriori disposizioni di legge, è punita ai sensi dell'art. 50 comma 7bis.1 D.Lgs.vo 267/2000 con la sanzione amministrativa compresa fra un minimo di 500,00 euro e un massimo di 5.000,00 euro, con entità del pagamento in misura ridotta pari 1.000,00 euro.
- Ai sensi dell'art. 7 bis.1 del D.Lgs 267/2000 secondo periodo qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- **L'inosservanza dei precetti di cui alle lettere b) ed e)** del presente atto, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato e fatte salve ulteriori disposizioni di legge, è punita con la sanzione amministrativa compresa fra un minimo di 25,00 euro ed un massimo di 500,00 euro, con entità del pagamento in misura ridotta pari ad euro 50,00.
- Al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.
- Destinatario dei proventi: Comune

### DISPONE

- di dare alla presente ordinanza, in considerazione del suo carattere di contingibilità e urgenza, immediata efficacia ed eseguibilità;
- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio online del Comune di Sarzana;
- di incaricare i dirigenti competenti dell'esecuzione della presente ordinanza con massima informazione al pubblico, alle associazioni di categoria e alla cittadinanza;
- Che la presente ordinanza sia inviata a:
  - Comando della Polizia Locale;
  - Prefettura della Spezia;
  - Questura della Spezia;



- Associazioni di categoria interessate;

## INFORMA

Che avverso la presente ordinanza chiunque abbia interesse potrà proporre:

- ricorso al TAR Liguria, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online del Comune
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online del Comune

Sarzana, 9 luglio 2024

IL SINDACO  
Cristina PONZANELLI

